

**Progetto IRIS**

**Innovative Research Infrastructure on Applied Superconductivity**

Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1

***Codice progetto MUR: IR0000003 – CUP: I43C21000230006***

***PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108, D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. IN DUE LOTTI AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CRIOSTATO PER LA CARATTERIZZAZIONE DI DISPOSITIVI SUPERCONDUTTIVI PER IL PROGETTO IRIS NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT’ANGELO, NAPOLI****.*

***CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO***

|  |
| --- |
| INDICE |
| Art. 1 - Oggetto dell’appalto e luogo di consegna |
| Art. 2 – Disciplina dell’appalto |
| Art. 3 – Specifiche tecniche della strumentazione |
| Art. 4 – Termine di esecuzione della fornitura |
| Art. 5 – Obblighi a carico dell’appaltatore |
| Art. 6 – Penali |
| Art. 7 –Verifica di regolare esecuzione |
| Art. 8 - Garanzia sulle attrezzature |
| Art. 9 – Garanzia definitiva |
| Art. 10 – Responsabile del Procedimento |
| Art. 11 – Fatturazione e Pagamenti |
| Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari |
| Art. 13 – Sicurezza |
| Art. 14 – Risoluzione |
| Art. 15 – Recesso |
| Art. 16 – Subappalto |
| Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti |
| Art. 18 – Elezione di domicilio |
| Art. 19 – Spese Contrattuali |
| Art. 20 - Responsabilità verso i terzi |
| Art. 21 - Tutela dei dati personali |
| Art. 22 - Foro competente |

# ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA

Gara per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto la fornitura e installazione di un criostato a ciclo chiuso per la caratterizzazione di componenti superconduttori per il progetto IRIS, “Innovative Research Infrastructure on Applied Superconductivity. Il presente appalto è finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Codice progetto MUR: IR0000003 - CUP: I43C21000230006, nome breve del progetto “IRIS”.

La spesa è a valere per il 97 % sulla voce b del finanziamento, “Strumentazione scientifica e impianti tecnologici” e per il 3 % sulla voce f del finanziamento, “Attività di formazione e ricerca in-house”.

Sono compresi nella fornitura: l’installazione dei sistemi, il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant’altro necessario a consentire l’esecuzione della fornitura a regola d’arte negli ambienti di destinazione.

La strumentazione oggetto del presente Capitolato dovrà essere consegnata, installata e verificata nella corretta esecuzione presso la sede del Dipartimento di Fisica – Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio 6, locale 0G01 (ex Tandem) piano terra, Via Cintia – 80126 - Napoli.

L’appalto ha come oggetto:

* Installazione e collaudo di un Criostato ad elio a ciclo chiuso a diluizione con temperatura base di circa 10 mK e potenza refrigerante di circa 300 microW intorno ai 100 mK.

La strumentazione scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura, per ogni lotto, dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto IRIS. La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

Sono incluse, quindi, nella fornitura i servizi accessori e connessi di consegna, installazione a regola d’arte negli ambienti di destinazione e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto, configurazione, collaudo, formazione ed avvio operativo delle apparecchiature, nonché la gestione in garanzia delle stesse. L’appalto è a corpo.

La ditta aggiudicataria dovrà operare nelle fasi di assemblaggio e installazione dei componenti sul sito del committente rispettando e preservando le condizioni di pulizia dell’ambiente certificato ISO 8 secondo lo standard EN ISO-14644.

# ART. 2

DISCIPLINA DELL’APPALTO

Il presente appalto è regolato:

1. dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo;
2. dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) e s.m.i, dalla legge 120/2020 di conversione del DL 76 del 16/07/2016 e dal Decreto legislativo

n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;

1. dalle Linee Guida emanate dall’Anac;
2. dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
3. dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
4. dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
5. dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
6. dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
7. dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
8. dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009.
9. dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
10. dall’Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
11. dall’Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
12. dalla Circolare MEF 29 Giugno 2022, n. 27 che definisce gli obblighi di monitoraggio per gli interventi PNRR
13. dall’Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
14. dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
15. dagli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

# ART. 3

SPECIFICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

La strumentazione oggetto dell’appalto deve presentare le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico

Dovranno essere forniti con i Sistemi Criogenici:

* + Manuali cartacei ed informatizzati.
  + Software di gestione del sistema ed acquisizione dei dati comprensivi di licenze d'uso per un periodo illimitato di tempo.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire gli eventuali aggiornamenti per non meno di 5 anni a partire dalla data della verifica di regolare esecuzione con esito positivo e senza costi aggiuntivi.

Per ciascun lotto, la fornitura dovrà essere compresa di garanzia, specificando il periodo e le condizioni della garanzia stessa.

Il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica e allo “stato dell’arte” per l’attuale tecnologia, con possibilità di eventuali implementazioni e potenziamenti futuri.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dalle presenti specifiche tecniche, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.

Tutti i materiali e le apparecchiature fornite devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere installata oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo la buona regola d’arte, intendendosi con tale denominazione l’osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

Ferme le specifiche minime sopra descritte, la strumentazione acquisita dall’aggiudicatario sarà comprensiva delle migliorie e delle caratteristiche opzionali proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

# ART. 4

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Tutte le attrezzature oggetto di fornitura dovranno essere consegnate, installate e rese operative dall’operatore economico, sotto il coordinamento del Responsabile del Procedimento (RUP) e del personale tecnico del Laboratorio IRIS dell’Università degli Studi di Napoli Federico II oggetto della fornitura e in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato. L’appaltatore deve, inoltre, garantire le seguenti attività, da intendersi integralmente remunerate nel prezzo offerto in sede di gara: trasporto, montaggio, posizionamento in loco, smaltimento imballaggi, installazione, formazione, garanzia.

Il trasporto sarà effettuato a cura dell’appaltatore, il quale dovrà provvedere alla consegna al piano della fornitura nei locali di seguito indicati:

* Laboratorio IRIS (Locale 0G01, ex Tandem); Sede: Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”, Edificio 6 del Complesso di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, 80125 Napoli, codice NUTS: ITF33;

La consegna della fornitura e l’installazione dovranno essere eseguite entro il termine indicato in tabella, decorrente dalla data di stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della fornitura, salvo un più vantaggioso termine di consegna offerto dal produttore in sede di offerta temporale.



26 settembre 2025

La consegna e l’installazione della fornitura sono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, installazione, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

Tutte le attrezzature fornite dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

L’installazione sarà programmata, d’accordo con il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Laboratorio.

# ART. 5

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.

L’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

Infine, trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, l’appaltatore è tenuto al rispetto:

* del principio del “Do No Significant Harm (DNSH)”, ossia del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
* degli ulteriori principi trasversali previsti PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
* degli obblighi di cui all’art. 47 D.L. n. 77/2021 che risultino applicabili, in relazione alla propria dimensione aziendale, nel perseguimento dei principi di pari opportunità, generazionale e di genere, nonché per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

# ART. 6 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà

applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L’Appaltatore dovrà versare l’importo della penale comminata dall’Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell’importo dovuto, l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente all’ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall’amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D-L- n.76/2021, convertito con Legge n.108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del D.L: n. 76/2021, convertito con Legge n.108/2021, da commisurare alla gravità della violazione e proporzionali all’importo del contratto, nel limite massimo del 20% dell’importo netto contrattuale, nonché l’impossibilità di partecipare, in forma singola/associata, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti finanziati con risorse a valere su fondi PNRR.

# ART. 7

VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica della regolare esecuzione della fornitura sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento e degli altri componenti incaricati ed è tesa all’accertamento della perfetta funzionalità dell’attrezzatura oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

# ART. 8

GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita secondo le vigenti disposizioni di legge. La garanzia fornita dall’aggiudicatario dovrà coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data della positiva verifica di regolare esecuzione della fornitura. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della fornitura. Inoltre, devono ritenersi comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione.

L’aggiudicatario è, al riguardo, obbligato, per l’intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica delle strumentazioni oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

# ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 117, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all’art. 106 del già menzionato decreto, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e secondo le modalità previste dall’art. 117, comma 8 del Codice.

In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Stazione Appaltante potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall’art. 117 del Codice.

# ART. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, sono espletate dal Responsabile del Procedimento, nella persona del dott. Antonio Ramaglia, email pec antonio.ramaglia@personalepec.unina.it

# ART. 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l’aggiudicatario:

1. dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo collaudo. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Procedimento; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell’Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;
2. ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all’espletamento dei consequenziali adempimenti;
3. il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all’Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

# ART. 11-BIS

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 125 del Codice in materia di anticipazione del prezzo nella misura del 30% secondo le modalità ivi previste, entro 15 giorni dall'avvio effettivo dei lavori dichiarato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Successivamente, sarà erogato il 30% SAL a consegna dei disegni progettuali definitivi e documentazione comprovante l’ordine dei materiali per i componenti principali, 30% SAL alla consegna delle attrezzature, previa verifica del DEC controfirmata dal RUP, e il 10% a saldo dopo la verifica di conformità del DEC controfirmata dal RUP ed erogazione della formazione agli operatori.

# ART. 12

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In particolare, l’appaltatore è tenuto:

1. a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
2. ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
3. ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.

L’appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

# ART. 13 SICUREZZA

Tenuto conto che l’appalto ha ad oggetto la fornitura di strumentazione criogenica, con un tempo di installazione pari o inferiore ai 5 giorni/uomo, conformemente agli indirizzi ricevuti dalla competente Ripartizione Prevenzione e Sicurezza, non risulta necessaria l’elaborazione del DUVRI. Tuttavia, il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a valutare, prima dell’inizio dell’appalto, l’esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti, che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell’Amministrazione al fine dell’eventuale successiva stesura del DUVRI.

# ART. 14 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall’art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

* 1. reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell’art. 4 del presente capitolato;
  2. violazione del divieto di cessione del contratto;
  3. reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
  4. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
  5. annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
  6. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
  7. inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
  8. nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 94 del D. lgs. 36/2023;
  9. per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione della fornitura;

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

* mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art. 3 del presente contratto;
* violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
* mancata accettazione della fornitura al collaudo.

In tutte le ipotesi predette l’Università procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

# ART. 15

# RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l’appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14 al Codice. L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

# ART. 16 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia. L’offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del Codice.

Lo stesso sarà consentito previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza.

# ART. 17

DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatta salva l’ipotesi di modifica soggettiva di cui all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è vietata.

Ai sensi dell’art. 120, comma 12 del Codice per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

# ART. 18

ELEZIONE DI DOMICILIO

L’appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l’Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell’Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

# ART. 19

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’appaltatore.

# ART. 20

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

La ditta appaltatrice è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione appaltante ed il personale di sorveglianza.

# ART. 21

# TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico

II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Ue.

Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il titolare potrà inviarsi una e-mail al seguente indirizzo: [ateneo@pec.unina.it;](mailto:ateneo@pec.unina.it) oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: [rdp@unina.it;](mailto:rdp@unina.it) PEC [rdp@pec.unina.it.](mailto:rdp@pec.unina.it)

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito dell’Ateneo: [http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.](http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy)

# ART. 22

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del Codice, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Antonio Ramaglia